

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Ufficio di Segreteria** □  
**del Direttore Generale** □

**Roma, 07-12-2007**

**Messaggio n. 29671**

Allegati 9

**OGGETTO: ||interessi legali. Chiarimenti e trasmissione schede.||**

Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito

Direzione centrale Prestazioni

Direzione centrale Organizzazione

Direzione centrale Sistemi informativi e Telecomunicazioni

Coordinamento generale legale

Oggetto: interessi legali. Chiarimenti e trasmissione schede.

Come noto, l'articolo 1, comma 783, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria per il 2007) ha modificato il *dies a quo* per la decorrenza degli oneri accessori delle prestazioni previdenziali stabilendo che, nel caso in cui la domanda presentata dall'utente risulti incompleta delle notizie e dei dati necessari per la sua liquidazione, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo al suo perfezionamento.

Al fine di consentire una corretta applicazione del criterio di "completezza della domanda" alle diverse prestazioni erogate dall'Istituto, si allegano delle schede riepilogative degli atti, documenti ed elementi necessari affinché ciascuna tipologia di domanda possa essere definita completa. Tali schede integrano o sostituiscono le check list fin qui utilizzate per attivare le lavorazioni in tempo reale.

Si illustrano quindi, in sintesi, le particolarità che l'applicazione del predetto criterio presenta relativamente alle singole prestazioni.

Quanto alle **prestazioni pensionistiche**, gli oneri accessori sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pensione, ovvero alla data di perfezionamento dei requisiti, se successiva, laddove la domanda risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento; fanno eccezione tutti quei documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso dell'Istituto o dallo stesso acquisibili d'ufficio.

L'interessato dovrà comunque fornire autocertificazione o dichiarazione sostitutiva relativa agli stati, qualità personali e fatti attestati nei documenti in questione con individuazione di tutti gli elementi indispensabili anche ai fini del reperimento degli stessi presso l'Amministrazione competente, da indicare da parte dell'interessato.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli oneri accessori decorrono dal 121° giorno successivo al suo completamento se alla data del completamento sussistono i requisiti per il diritto alla pensione, in caso contrario decorrono dal 121° giorno successivo a quello in cui i requisiti si perfezionano.

Gli oneri accessori devono essere riconosciuti sulla base dei criteri anzidetti anche nel caso di domande di ricostituzione di pensioni già in essere.

Venendo alle **prestazioni non pensionistiche**, gli interessi legali vanno calcolati d'ufficio a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda completa, tranne che per i seguenti specifici casi in cui vigono criteri diversi:

- indennità di malattia a pagamento diretto: dal 121° giorno dalla data di ricevimento del relativo certificato medico;

- indennità di disoccupazione agricola ordinaria, con requisiti ridotti e trattamenti speciali agricoli (articolo 1, comma 784, della stessa legge n. 296 del 27 dicembre 2006): dalla data di pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli – solitamente fine maggio – sempre che la domanda (da presentare perentoriamente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione) sia completa; diversamente, decorrerà dalla data di perfezionamento anche se successiva pubblicazione degli elenchi;
- assegno per il nucleo familiare ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: la decorrenza per il calcolo degli interessi è fissata al 121° giorno dal 1° luglio per il 1° semestre e dal 1° gennaio per il 2° semestre; ovviamente, la decorrenza rimane fissata al 121° giorno dalla data della domanda completa, successiva a periodi di prestazione già maturati;
- assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995: nell'ipotesi che un lavoratore interessato presenti la domanda prima del mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione, la domanda resta valida, ma la stessa è considerata presentata il 1° febbraio e la decorrenza per il calcolo degli interessi è fissata al 121° giorno da tale data (1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione);
- assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli OTD nonché ai lavoratori OTI occupati per parte dell'anno che abbiano raggiunto il requisito delle 101 giornate di effettivo lavoro per i restanti assegni giornalieri non anticipati dal datore di lavoro, sempre che chiesti in occasione della domanda di indennità di disoccupazione agricola: il 121° giorno decorre dal 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione;
- assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che sono corrisposti con cadenza semestrale posticipata, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno dal primo giorno utile per il pagamento (1° luglio per il primo semestre e 1° gennaio per il 2° semestre).

Tutte le procedure di liquidazione delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche sono in corso di adeguamento. In ciascuna procedura verranno chiaramente individuati i dati essenziali al fine dell'esame della domanda, in maniera tale che in fase di acquisizione possa essere prodotta in automatico l'informazione riguardante la completezza o meno della stessa e la data del relativo perfezionamento.

In risposta ad alcuni questi pervenuti in merito, si precisa che, laddove l'Istituto operi in qualità di sostituto d'imposta, la presentazione della specifica dichiarazione contenente le informazioni anagrafiche e reddituali riguardanti il richiedente ed i componenti del nucleo familiare, necessarie ai fini dell'attribuzione delle deduzioni o detrazioni, deve considerarsi essenziale ai fini del perfezionamento della domanda di prestazione soltanto laddove, all'interno di questa, il richiedente ne abbia richiesto espressamente il riconoscimento.

Il Direttore generale  
Crecco

§Allegato 1, §Allegato 2, §Allegato 3, §Allegato 4, §Allegato 5, §Allegato 6, §Allegato 7, §Allegato 8, §Allegato 9.